

IL TRIBUNALE DI GENOVA

PRIMA SEZIONE PENALE

SECONDO COLLEGIO

Composto da: Dott. Paolo Lepri - Presidente
Dott. Ferdinando Baldini - Giudice
Dott. Fulvio Polidori - Giudice

OSSERVA QUANTO SEGUE

All'esito della fase di accertamento della regolare costituzione delle parti, i difensori di molti imputati hanno richiesto l'esclusione di talune parti civili costituite in udienza preliminare ed inoltre i difensori dei responsabili civili A. S.p.A. e S.E. S.p.A. hanno reiterato l'istanza, già sollevata in udienza preliminare, ed in tale sede respinta dal GUP, di esclusione degli enti da loro assistiti.

Ritiene il collegio che sulle richieste di esclusione delle parti civili sia opportuno riservare la decisione all'esito della discussione di tutte le analoghe questioni preliminari che potranno essere sollevate ex art. 491 c.p.p.. Infatti, stante la previsione di tale norma, in sede di questioni preliminari potrà essere richiesta l'esclusione delle parti civili costituite, o ricostituite, a dibattimento. Ne consegue pertanto che le relative valutazioni, essendo comuni a prescindere dal momento in cui l'atto di costituzione è stato depositato, debbano essere svolte contestualmente.

Possono invece essere immediatamente decise le questioni relative alle richieste di esclusione dei responsabili civili.

Come detto, i difensori di A. S.p.A. e S.E. S.p.A. hanno tempestivamente richiesto l'esclusione dal processo degli enti, citati come responsabili civili, da loro assistiti, evidenziando la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 86/2 c.p.p..

Alla richiesta si è associato il P.M. e si sono invece opposti i difensori delle parti civili e dell'imputato XX.

La richiesta merita accoglimento.

L'art. 86 c.p.p. stabilisce, al primo comma, che *“la richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta dall'imputato, nonché dalla parte civile e dal pubblico ministero che non ne abbiano chiesto la citazione”* e, al secondo comma, *saggiunge che “la richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli artt. 651 e 654 c.p.p.”*.

Nel caso di specie, ben prima della citazione di entrambi i responsabili civili, sono stati raccolti elementi di prova (sono in particolare state disposte ed eseguite due perizie in sede di incidente probatorio) ed è pacifico in giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. III, 49456/03) che in casi siffatti il responsabile civile debba essere, a sua richiesta, estromesso sol che lo stesso abbia, come nel caso di specie, rappresentato l'esistenza di elementi potenzialmente pregiudizievoli e senza che il giudice debba verificare la fondatezza del documento arrecato al responsabile civile dalla citazione, dal momento che, in tale caso, vi sarebbe una indebita ed anticipata ponderazione del materiale probatorio precedentemente acquisito (cfr. Cass. Sez. IV, 35684/18).

Né può obiettarsi che alla conclusione cui si è pervenuti osti il fatto che sia A. sia S., attraverso i loro consulenti, ebbero in realtà a partecipare all'assunzione delle prove suddette, pur se nella qualità di soggetti indagati dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25 *septies* D.Lgs. n. 231 del 2001.

L'obiezione trascura infatti la circostanza per cui ciò che rileva al fine dell'operatività del meccanismo di cui all'art. 86/2 c.p.p. è la veste formale nella quale la partecipazione all'assunzione della prova è avvenuta, dipendendo solo da essa lo specifico contenuto del mandato ricevuto dai difensori e la strategia difensiva da adottare in ragione delle differenze strutturali tra la responsabilità amministrativa da reato dell'ente, che è responsabilità diretta per fatto proprio, e la responsabilità civile, che è invece responsabilità indiretta per il fatto dell'imputato persona fisica.

La norma in questione descrive quindi un automatismo e tale automatismo non può essere liquidato come irragionevole per il solo fatto che nella fase delle indagini preliminari il responsabile civile non è ancora presente: il responsabile civile è infatti soggetto processuale solo eventuale e la sua esclusione dal processo non pregiudica in alcun modo che lo stesso possa essere chiamato a rispondere per i medesimi fatti in sede civile.

D'altra parte, e sotto differente profilo, la circostanza che A. e S. abbiano partecipato al presente procedimento, fino dai momento dell'assunzione di prove in sede di incidente probatorio, nella qualità di enti indagati ex D.Lgs. n. 231 del 2001, e che in tale qualità abbiano in seguito patteggiato l'applicazione di una sanzione pecuniaria con sentenza divenuta irrevocabile, potrebbe, contrariamente a quanto opinato dalle parti che si sono opposte alla richiesta di esclusione, rappresentare la definitiva conferma della fondatezza della richiesta stessa.

Osserva per l'appunto il Collegio come, nel novero delle norme del codice di rito che disciplinano la figura del responsabile civile, l'art. 83 c.p.p., nella seconda parte del suo primo comma, stabilisca che *"L'imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere"*.

Orbene, di tale disposizione normativa, con sentenza n. 218/2014, la Corte Costituzionale (pur non investita della questione che ci occupa) ha fornito autorevole interpretazione statuendo che la ratio della medesima *"... non costituisce una forma di garanzia applicabile agli imputati ... ma rappresenta uno sviluppo del principio secondo cui una persona non può essere contestualmente chiamata a rispondere per lo stesso fatto sia come autore sia come responsabile civile per la condotta del coimputato"*, dal che traendone la conseguenza che la norma in questione va intesa nel senso che la citazione dell'imputato come responsabile civile per il fatto dei coimputati non è esclusa prima del suo proscioglimento, ma è ammessa sotto condizione, ossia come produttiva di effetti solo nel caso in cui l'imputato venga prosciolto oppure ottenga una sentenza di non luogo a procedere.

Sebbene nel corpo della sentenza in questione il Giudice delle leggi abbia anche incidentalmente affermato che *"se l'illecito di cui l'ente è chiamato a rispondere ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 non coincide con il reato, l'ente e l'autore di questo, non possono qualificarsi coimputati, essendo ad essi ascritti due illeciti strutturalmente diversi"*, ciò non di meno osserva il Collegio come - prescindendosi dalla veste formale assunta da tali due soggetti - l'art. 35 del predetto testo normativo statuisca che *"All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili"*.

Occorre dunque valutare attentamente se sussistano fondati motivi per ravvisare profili di incompatibilità fra l'art. 83/1 c.p.p. ed il procedimento volto ad acclarare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Il che, a sommosso avviso del Collegio, non è.

Se la *ratio* della norma in questione è, per l'appunto, quella di evitare la sovrapposizione della responsabilità per fatto proprio (dell'imputato) con quella per fatto altrui (del responsabile civile), e ciò sulla base del presupposto che "contestualmente", ossia all'interno del medesimo procedimento, non si può rispondere a due titoli differenti, nulla infatti pare poter ostare all'applicazione di essa all'ente chiamato a rispondere in base alle previsioni del D.Lgs. n. 231 del 2001.

Considerata tale *ratio*, è infatti indifferente se la responsabilità amministrativa dell'ente sia o meno sovrapponibile alla responsabilità penale degli imputati persone fisiche in ragione della differenza strutturale tra reato e l'illecito di cui l'ente è chiamato a rispondere, dal momento che ciò che rileva è in via esclusiva che tale responsabilità non sia sovrapponibile a quella civile per il fatto altrui. E che, come già in precedenza evidenziato, l'ente risponda in base alle previsioni del D.Lgs. n. 231 del 2001 per fatto proprio, sotto il profilo della colpa, in organizzazione, e non indirettamente per il fatto degli imputati persone fisiche, appare acquisizione giurisprudenziale consolidata (cfr., per tutte, Cass. SS. UU. 38343/14).

Le previsioni dettate dall'art. 83 c.p.p. per gli imputati persone fisiche risultano pertanto del tutto compatibili con il procedimento a carico degli enti chiamati a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa, con la conseguenza che, salvo non volere accedere ad interpretazioni di dubbia costituzionalità, introducendo irragionevoli differenziazioni tra imputato, assoggettabile in via diretta a sanzione penale, ed ente responsabile ex D.Lgs. n. 231 del 2001, assoggettabile anch'esso in via diretta a sanzioni di indubbia natura punitiva, le previsioni suddette non possono che ritenersi applicabili al procedimento *de societate* alla luce di quanto disposto dall'art. 35 D.Lgs. n. 231 del 2001, che estende all'ente tutte le disposizioni processuali, quale quella di specie, relative all'imputato, "in quanto compatibili".

Tutto ciò premesso, richiamando dunque la chiave di lettura data dalla Corte Costituzionale alla seconda parte del comma primo dell'art. 83 c.p.p., la prospettiva di un proscioglimento degli enti che in oggi chiedono l'esclusione dal processo appare dunque in tutta evidenza irrealizzabile, posto che entrambi i responsabili civili hanno patteggiato, all'esito dell'udienza preliminare, l'applicazione di una sanzione pecuniaria, con la conseguenza che, essendo la relativa sentenza divenuta irrevocabile, la condizione sospensiva non potrà mai avverarsi.

Per l'insieme dei motivi esposti, A. S.p.A. e S.E. S.p.A., in quanto responsabili civili non intervenuti volontariamente, vanno escluse dal presente procedimento.

**P.Q.M.
DISPONE**

l'esclusione dal presente procedimento dei responsabili civili A. S.p.A. e S.E. S.p.A.

SI RISERVA

sulle richieste di esclusione delle parti civili costituitesi in udienza preliminare all'esito dell'esposizione delle analoghe questioni sollevagli ex art. 491 c.p.p.

Genova, 19.9. 2022

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Lepri

Letta in udienza
Ed allegata al verbale
Genova, 19/9/2022